

LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 1972, N. 17¹

**Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l'esercizio finanziario 1972 (1° provvedimento)^{2 3}**

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1971 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella A.

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B.

Art. 3

L'assegnazione complessiva di L. 21.808.539.100 disposta a favore delle Province di Trento e Bolzano con l'art. 4 della legge regionale 26 maggio 1972, n. 14, è aumentata di L. 10 milioni di cui L. 5 milioni a favore della Provincia di Trento e L. 5 milioni a favore della Provincia di Bolzano.

¹ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

² In B.U. 5 settembre 1972, n. 41.

³ Tabelle omesse in quanto di contenuto finanziario.

Art. 4

Per la concessione del concorso sui mutui di miglioramento fondiario di cui all'art. 9 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1972 il limite d'impegno di L. 165.000 (Cap. n. 2480).

Il limite d'impegno di cui al comma precedente è assegnato alla Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 5

Per la concessione del concorso sui mutui di miglioramento fondiario di cui all'art. 9 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ed all'art. 4 della legge 23 maggio 1964, n. 404, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1972 il limite d'impegno di L. 566.000 (Cap. n. 2481).

Il limite d'impegno di cui al comma precedente è assegnato alla Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 6

Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui straordinari concessi una tantum alle cooperative agricole per la trasformazione di passività onerose, a sensi dell'art. 6, 3° comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1972 un limite d'impegno di L. 300 milioni (Cap. n. 2503).

Sul limite d'impegno di cui al comma precedente sono disposte le seguenti assegnazioni:

a favore della Provincia autonoma di Trento

L. 150.000.000

a favore della Provincia autonoma di Bolzano
L. 150.000.000.

Art. 7

Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di cui all'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1972 il limite d'imo pegno di L. 56 milioni (Cap. n. 2507).

Sul limite d'impegno di cui al comma precedente sono disposte le seguenti assegnazioni:

- a favore della Provincia autonoma di Trento L.
28.000.000
- a favore della Provincia autonoma di Bolzano L.
28.000.000.

Art. 8

Per la concessione del concorso negli interessi sui prestiti di esercizio di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1972 il limite d'impegno di L. 70 milioni (Cap. n. 2663). Sul limite d'impegno di cui al comma precedente sono disposte le seguenti assegnazioni:

- a favore della Provincia autonoma di Trento L.
35.000.000
- a favore della Provincia autonoma di Bolzano L.
35.000.000.

Art. 9

Nell'allegato n. 3 approvato con l'art. 7 della legge regionale 2:6 maggio 1972, n. 14, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

	Provincia di Trento		Provincia di Bolzano	
	Limite d'impegno	Stanziamiento	Limite d'impegno	Stanziamiento
Agricoltura				
Cap. n. 2480	-	-	165.000	1.320.000
Cap. n. 2481	-	-	566.000	4.528.000
Cap. n. 2503	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
Cap. n. 2507	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
Cap. n. 2663	35.000.000	175.000.000	35.000.000	175.000.000

Caccia e pesca

Cap. n. 1295	-----	1.490.000	-----	610.000
--------------	-------	-----------	-------	---------

Lavori pubblici

Cap. n. 4320	-----	-----	-----	120.000.000
--------------	-------	-------	-------	-------------

Art. 10

La facoltà di assumere impegni a carico dei capitoli di spesa a 2167, n. 2503, n. 2663 e 2664 dell'esercizio finanziario 1972 è subordinata all'accertamento sui corrispondenti capitoli dell'entrata di una somma non inferiore all'ammontare degli impegni da assumere:

Art. 11

Nel bilancio della Cassa regionale antincendi per l'anno 1972 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella C.

Art. 12

Al maggior onere di L. 179 milioni risultante dalla differenza tra le variazioni introdotte nello stato di previsione della spesa e quelle introdotte nello stato di previsione dell'entrata si fa fronte, a sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una corrispondente aliquota del fondo iscritto al cap. n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1971, come disposto dall'art. 61 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10.

